

Legge Regionale 9 aprile 2020 n. 13

"Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19"

Disposizioni attuative per la concessione delle risorse "Fondo emergenza Covid-19" da destinare alla concessione di prestiti agevolati e all'abbattimento dei costi per l'accesso al credito, finalizzato al sostegno del sistema produttivo in seguito all'emergenza covid19.

Il presente avviso contiene le disposizioni attuative della legge regionale 9 aprile 2020 n. 13.

Il presente avviso è rivolto ai confidi ed è finalizzato a trasferire le risorse del fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19" di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2020 n. 13 da destinare:

- alla concessione di prestiti a tasso agevolato;
- alla concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio.

1. Soggetti candidabili alla gestione del fondo e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda per il trasferimento delle risorse del fondo di cui in premessa, i Confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2020 n. 13, i Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere iscritti all'Albo ex art. 106 del TUB
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione Marche
- c) operare per le imprese del territorio.
- d) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- e) Essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- f) Essere in regola con la normativa antimafia;
- g) Essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;

I Confidi in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare la domanda singolarmente o in RTI ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della domanda.

I Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del TUB, possono presentare domanda, purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) rispettare i requisiti di cui alle lettere b) a g) di cui sopra
- b) presentare la domanda esclusivamente in RTI con almeno un Confido iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila,

I confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs 385/1993 sono tenuti al rispetto dei limiti di operatività di cui allo stesso articolo.

È fatto divieto ai confidi di presentare domanda in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentarla anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla presente procedura in raggruppamento.

2. Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di gestione del fondo dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **regione.marche.intercom@emarche.it** entro e non oltre **7 giorni** dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Regionale, o il primo giorno feriale successivo nel caso in cui la scadenza ricada nelle giornate di sabato o di domenica. Fa fede esclusivamente la data di ricezione di ciascuna PEC.

La domanda, corredata dall'imposta di bollo, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, deve essere redatta utilizzando il modello allegato.

3. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa. Nel caso di partecipazione in RTI la domanda e i relativi allegati unitamente alla fotocopia del documento di identità, devono essere presentati e sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei confidi
- c) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 5.

4. Riparto e misura del fondo trasferito ai confidi

Il Fondo, avente una dotazione iniziale di € 3.999.562,86, verrà ripartito e trasferito ai confidi (o RTI di confidi) che hanno presentato la domanda nei termini in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai Confidi medesimi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 a favore dei soggetti con le caratteristiche di cui al paragrafo 6 del presente avviso .

Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

Per quanto riguarda la quantificazione di tale aggregato il Confido, o l'aggregazione di Confidi, deve riportare le garanzie erogate come sopra definite, (inteso come importo globale delle operazioni di garanzia effettivamente erogate) relative ad operazioni che

riguardano imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nel territorio della Regione Marche, di cui al paragrafo 6, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato o se non disponibile mediante autodichiarazione.

Eventuali incrementi del Fondo verranno assegnati proporzionalmente all'effettivo utilizzo da parte degli aggiudicatari, comprovato dalle relazioni periodiche di cui al paragrafo 10.

5. Procedimento di istruttoria, concessione e trasferimento del fondo ai confidi

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre il decreto di impegno, secondo le disponibilità di bilancio.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

La domanda si ritiene ammissibile qualora il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, non comunichi al confidi i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Il dirigente competente con apposito atto concede e liquida i contributi sull'apposito capitolo di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento è di dieci giorni lavorativi.

Verrà comunque data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 241/90, qualora necessaria, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Talarico

pietro.talarico@regione.marche.it

Le presenti disposizioni attuative vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni e chiarimenti circa la documentazione presentata.

La Regione accredita le risorse assegnate ai Confidi previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo, le cui modalità e termini saranno definite dal Dirigente della struttura regionale competente.

In ogni caso la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione

6. Soggetti beneficiari finali, requisiti di ammissibilità

1. Sono beneficiari finali del fondo "Fondo emergenza Covid-19" i seguenti soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 aprile 2020 n. 13:

a) imprese appartenenti ai settori dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo, dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;

b) lavoratori autonomi.

2. Al fine dell'accesso dei benefici del "Fondo emergenza Covid-19" comma 1, i soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

b) avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020.

c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;

3. In aggiunta i soggetti di cui al punto .1.lett a) del presente paragrafo devono:

1) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020;

2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;

3) limitatamente all'accesso ai benefici di cui al paragrafo 7.1, lettera a), essere micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione;

4. I soggetti di cui al punto 1 lett b) del presente paragrafo, devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa legge i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.

5. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa o lavoratore autonomo richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e verificato (ad eccezione del requisito di cui al punto alla lettera c) dal confidi.

La verifica del possesso del requisito di cui al punto 1 lettera c) del presente paragrafo, avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese o lavoratori autonomi del campione soggetto a controllo.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte della cooperativa di garanzia o del consorzio fidi.

7. Attuazione delle misure di sostegno

1. I Confidi nell'utilizzo della quota del Fondo ad essi trasferita devono rispettare il seguente criterio di destinazione:

- a) il 70% deve essere destinato alla misura di sostegno relativa alla concessione di prestiti agevolati secondo le condizioni stabilite nel punto 4 del presente paragrafo
- b) 30% alla misura di sostegno relativa alla concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio secondo le condizioni stabilite nel punto 5 del presente paragrafo

Nel caso in cui dalla suddetta ripartizione risulti un mancato utilizzo o una carenza delle risorse in una delle due misure di sostegno, i Confidi, previa autorizzazione della struttura regionale organizzativa competente, possono rimodulare la destinazione delle risorse fra le due misure di sostegno di cui sopra.

2. I benefici delle misure di cui al punto 1 del presente paragrafo non sono cumulabili.

3. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.

4. La concessione di prestiti a tasso agevolato di cui al presente paragrafo, punto 1, lettera a), è effettuata direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) per i soggetti di cui al paragrafo 6.1.a), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 40.000,00, estendibile a 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;
- b) per i soggetti di cui al paragrafo 6.1.b), l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a euro 5.000,00.
- c) ai singoli prestiti agevolati le risorse del fondo concorrono per una quota fino al 50% del totale;
- d) la quota del prestito proveniente dal fondo è concessa ai soggetti beneficiari a tasso zero;
- e) il tasso di interesse della quota del prestito cofinanziato dai Confidi con le risorse proprie non è superiore al 2 per cento;
- f) la durata del prestito può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento.

5. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio di cui presente paragrafo, punto 1, lettera b), è effettuata direttamente dai Confidi mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il fondo copre i costi del finanziamento dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 6, comprensivo del tasso di interesse e degli altri costi, incluso il costo della garanzia, fino al limite massimo di euro 10.000,00 per finanziamenti fino a un massimo di euro 150.000,00;;
- b) la durata del finanziamento può arrivare a un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi.

6. La concessione dei suddetti benefici è subordinata all'attestazione di avere subito conseguenze dall'epidemia Covid-19 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

7. Il fondo non copre i costi di gestione amministrativa dei Confidi delle operazioni di cui ai punti 4 e 5 del presente paragrafo. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze imputabili al fondo sono utilizzati per le finalità della Legge.

8. I consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano i prestiti agevolati e i contributi in conto interessi attualizzati e per l'abbattimento dei costi della garanzia a favore delle imprese e dei professionisti e lavoratori autonomi, con le caratteristiche riportate nelle seguenti tabelle riassuntive:

a) Concessione di prestiti a tasso agevolato

Beneficiari finali	Micro e piccole imprese, lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa azione i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.
Requisiti	Requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente decreto
Finanziamento massimo agevolato	l'importo massimo del prestito agevolato concedibile è pari a: - per le micro e piccole imprese euro 40.000,00, estendibile a 50.000,00 per le imprese che realizzano nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività; - per i professionisti e i lavoratori autonomi, euro 5.000,00
Durata massima del credito	96 mesi di cui 24 mesi di preammortamento
Regime d'aiuto	De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 De minimis ai sensi del regolamento UE n. 717/2014 Esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 17 e 22
Tipo di contributo	prestito
Forma tecnica del finanziamento	Mutuo chirografario

b) Concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio

Beneficiari finali	Imprese, lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Sono esclusi dall'accesso ai benefici di questa azione i soggetti che affiancano al reddito dell'attività professionale un reddito da pensione o da lavoro dipendente.
--------------------	---

Requisiti	Avere ottenuto un prestito bancario Requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente decreto
Finanziamento massimo agevolato	Euro 150.000,00
Durata massima del credito	96 mesi di cui 24 mesi di preammortamento
Regime d'aiuto	De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 De minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 316/2019, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 De minimis ai sensi del regolamento UE n. 717/2014 Esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 17 e 22
Tipo di contributo	ESL su abbattimento interessi e altre spese fino a euro 10.000,00
Forma tecnica del finanziamento	Mutuo chirografario

9. I Confidi possono concedere i benefici di cui al presente paragrafo con riferimento ad operazioni ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda alla Regione da parte dei confidi.

10. I Confidi possono concedere i benefici di cui al presente paragrafo fino alla data del 31 dicembre 2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui successivamente alla data di cui sopra le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 febbraio 2021.

8. Obblighi a carico dei confidi

I consorzi fidi che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti a:

- a) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc.;
- b) adempiere agli obblighi di legge in termini di DURC e antimafia per il vantaggio economico riconosciuto alle imprese;
- c) rendicontare, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 l'utilizzo del fondo concesso dalla Regione, mediante PEC, comunicando i dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati, sotto forma di conto interessi e di costo della garanzia, utilizzando obbligatoriamente la modulistica che verrà messa a disposizione dalla Regione;
- d) comunicare preventivamente e tempestivamente le variazioni della forma e della compagine societaria del Confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione;
- e) gestire il fondo assegnato dalla Regione come fondo separato dalla gestione del confidi, su un apposito conto corrente dedicato e predisposto alla rendicontazione;
- f) procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese e dai lavoratori autonomi in sede di presentazione

della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati nonché a trasmettere i dati relativi ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011, con riferimento alle imprese e dai lavoratori autonomi, del campione soggetto a controllo, per la verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, del possesso del requisito di cui al numero c) del paragrafo 6.

- g) alimentare la piattaforma di monitoraggio della Regione Marche di cui all'allegato 3.
- h) dare adeguata pubblicità all'intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione del contributo;
- i) rispettare quanto stabilito nel presente avviso e nella legge regionale 9 aprile 2020 n.13

9. Regime di aiuto

Al presente intervento si applica il regime "de minimis" previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Al presente intervento si applica altresì il regolamento UE n. 651/2014 articoli 17 e 22 nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Qualora, nel periodo di impegno delle risorse, venissero approvate norme nazionali che influissero sull'efficiente allocazione delle risorse regionali, oppure si dovesse registrare una significativa variazione delle condizioni di mercato, la Regione, d'intesa con i Confidi selezionati, si riserva di modificare le caratteristiche dei finanziamenti. Qualora venga adottato un regime di aiuti che consenta di concedere le agevolazioni previste dal presente bando ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuti a supporto dell'economia nell'attuale epidemia da Covid-19, con successivo atto potrà essere stabilito che i benefici sia concesso ai sensi del punto 3.1 del Quadro temporaneo e che i prestiti siano concesse nel rispetto dei massimali di aiuto e delle procedure di calcolo dell'ESL di cui al punto 3.2 del Quadro temporaneo, previa notifica.

I confidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo concesso espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), circa il carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento ai regolamenti sopra indicati e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il calcolo dell'ESL, coerentemente a quanto riportato dalla comunicazione disponibile al link:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates2019_10_en.pdf.

Si riporterà come tasso agevolato quello effettivamente rimborsato alle imprese attraverso il fondo e per quanto riguarda il tasso di attualizzazione, il tasso di riferimento europeo come da nota metodologica CE.

10. Rendicontazione, controlli e restituzione

I Confidi producono alla struttura regionale competente idonea rendicontazione intermedia semestrale e finale dell'attività di gestione delle risorse loro trasferite.

In particolare i confidi , si impegnano a comunicare, con le modalità e le tempistiche specificate nel decreto di concessione delle risorse modalità e con possibili e ulteriori tempistiche che saranno stabilite dalla struttura responsabile della misura i dati e le informazioni relative alle imprese agevolate quali:

1. L'elenco dei soggetti agevolati nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche, con dettaglio del comune di ubicazione e l'indicazione dell'importo dell'aiuto ricevuto dal destinatario nonché del finanziamento concesso e della sua durata per ciascuna misura di sostegno;

2. Le operazioni di finanziamento sottese ai finanziamenti agevolati erogati (numerosità e importi) specificando la tipologia in termini di:

- attivo circolante,
- nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività;

3. L'andamento delle operazioni di finanziamento in termini di:

- economie, recuperi .

Tali comunicazioni, dovranno essere inoltrate obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC regione.marche.intercom@emarche.it utilizzando i modelli reperibili sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza#Confidi>.

I confidi devono prevedere una contabilità separata e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura predisponendo un fascicolo ad hoc.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I confidi sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il consorzio o la cooperativa di garanzia dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui sopra, i Confidi restituiscono alla Regione le risorse finanziarie risultanti al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui al presente avviso, per il loro riutilizzo ai fini dell'incentivazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).

11. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.

Gli elementi distintivi dei confidi beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.

12. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Marche, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Marche, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. contattabile all'indirizzo mail rpd@regione.marche.it. o presso la sede della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Marche per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di cui al presente bando.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Marche, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accedere ai contributi regionali.